



Comune di CASIRATE d'ADDA

Provincia di Bergamo

ORDINANZA DI DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ORDINANZA N.35

Prot. n.5111

IL SINDACO

Vista la L.R. n.30 del 24.12.2003;

Visto l'art.17 della predetta L.R. n.30/2003 che demanda al Sindaco, sentito il parere della Commissione di cui all'art.20 della stessa, la competenza a coordinare gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

Dato atto che nella riunione della Commissione consultiva tenutasi in data 13.10.2008 è emersa la volontà di mantenere la fascia oraria obbligatoria prevista dal punto 12.2 degli indirizzi regionali emanati con D.G.R. VII/17516 del 17.5.2004;

ORDINA

L'orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sarà così articolato:

- Tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;
- Tra le ore 7 e le ore 3 del giorno successivo per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
- Il Comune, sentita la Commissione, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.
- I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.
- L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
- La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.



Comune di CASIRATE d'ADDA

Provincia di Bergamo

- L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune, con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.
- Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.
- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni saranno applicate le sanzioni previste dall'art.23 della L.R. n.30/2003.

Il comando di Polizia Locale è incaricato dell'esatta esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 24.10.2008

IL SINDACO
